



**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**  
**Sezione Terza Civile**

Composto dai Magistrati:

Dott.ssa Elisabetta MASSA

Dott.ssa Domenica LATELLA

Dott. Edoardo DI CAPUA

PRESIDENTE

GIUDICE

GIUDICE REL.

sciogliendo la riserva assunta all'udienza tenutasi nella Camera di Consiglio in data **26.11.2014** nel procedimento iscritto al n. **6137/2014 R.G.**

promosso da:

**Notaio Dr.ssa C. P.;**

-PARTE RECLAMANTE-

contro:

**CONSERVATORE DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI TORINO 2;**

-PARTE RECLAMATA-

avente ad oggetto: **Reclamo ai sensi degli artt. 2888 c.c. e 113 disp. attuaz. c.c.;**

ha pronunciato il seguente:

**DECRETO**

**-Letto** il ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale in data 29.07.2014 dal Notaio Dr.ssa C. P., con cui, ai sensi degli artt. 2888 c.c. e 113 disp. attuaz c.c., propone **reclamo** avverso il rifiuto opposto dal Conservatore dei Registri Immobiliari di Torino 2, in merito a domanda di cancellazione totale dell'iscrizione dell'ipoteca costituita a garanzia delle obbligazioni risultanti da n. 54 cambiali, iscritta in data 23 aprile 2008 ai numeri 19705 Registro Generale e 4065 Registro Particolare e, per l'effetto, **chiede** di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Torino 2 di provvedere alla cancellazione totale della predetta iscrizione ipotecaria;

**-visto** il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 01.08.2014;

**-rilevato** che, ai sensi dell'art. 2888 c.c. (Rifiuto di cancellazione), "*Qualora il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di un'iscrizione, il richiedente può proporre reclamo all'autorità giudiziaria*";

**-rilevato** che, ai sensi dell'art. 113, comma 1°, disp. attuaz. c.c. "*Il reclamo menzionato nell'articolo 2888 de codice si propone al tribunale, il quale provvede con decreto motivato in camera di consiglio, sentito il conservatore e il pubblico ministero*";

**-sentite** le parti all'udienza in camera di consiglio in data 26.11.2014;

**-ritenuto** che il reclamo non possa trovare accoglimento, tenuto conto dei rilievi che seguono:

- con rogito Notaio Dr.ssa C. P. in data 10 luglio 2014, rep. n. 586 racc. n. 228, la società IMC S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (già E.C.L.A. – ENTE PER CONCESSIONE AI L. S.p.A.), come in atto rappresentata, acconsentiva a che venisse totalmente cancellata l'iscrizione dell'ipoteca costituita a garanzia delle obbligazioni risultanti da n. 54 cambiali, iscritta in data 23 aprile 2008 ai numeri 19705 Registro Generale e 4065 Registro Particolare a favore di E.C.L.A. – ENTE PER CONCESSIONE AI L. S.p.A. contro LO GRASSO Antonino e LO GRASSO Gaetano (cfr. doc. 1 della parte reclamante);
- il Conservatore dei Registri Immobiliari di Torino 2 rifiutava di eseguire la cancellazione della predetta iscrizione ipotecaria con la seguente motivazione: *“la cancellazione dell'ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione risultante dai titoli all'ordine è consentita esibendo al conservatore l'atto di consenso insieme a tutti i titoli garantiti, che verranno restituiti dopo che l'ufficio ha annotato su ognuno l'avvenuta cancellazione (art. 2887 c.c.). Nel caso in questione, non sono stati esibiti tutti i titoli garantiti dall'ipoteca, per cui non si può dar luogo alla formalità richiesta”* (cfr. doc. 2 della parte reclamante);
- in effetti, l'art. 2887 c.c., sotto la rubrica ‘cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all'ordine’, prevede testualmente quanto segue:  
*“La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione risultante da un titolo all'ordine è consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l'atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale è restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l'annotazione della cancellazione.  
La cancellazione dell'ipoteca importa la perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima.”*
- nel caso di specie, la parte reclamante ha presentato al Conservatore il citato atto di consenso del creditore alla cancellazione dell'ipoteca costituita a garanzia delle obbligazioni risultanti dalle cambiali, mentre non ha esibito tutte e 56 le cambiali ipotecarie, bensì soltanto n. 36 di esse;
- pertanto, come anche chiarito in giurisprudenza, in virtù dell'art. 2887 c.c. deve ritenersi legittimo il rifiuto del Conservatore a cancellare l'ipoteca quando manchi la presentazione di una o più delle cambiali garantite dall'ipoteca medesima e, in mancanza dell'ammortamento, la cancellazione potrà essere ordinata con Sentenza resa ex art. 2884 c.c. (cfr. in tal senso: Corte Appello Torino, 15 luglio 1991 in *Riv. notariato* 1991, 489).

**P.Q.M.**

visti gli artt. 2888 c.c. e 113 disp. attuaz. c.c.;

**R I G E T T A**

il predetto reclamo.

**M A N D A**

alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del Tribunale in data 26.11.2014.

**IL GIUDICE ESTENSORE**

Dott. Edoardo DI CAPUA

**IL PRESIDENTE**

Dott.ssa Elisabetta MASSA